

Convegno nazionale “Licei musicali: quali prospettive?”

Bologna, 19 DICEMBRE 2016

PROPOSTE dei GRUPPI DI LAVORO

I partecipanti al Convegno, nel pomeriggio del 19 dicembre, si sono divisi in gruppi di lavoro coordinati dal prof. Ciro Fiorentino, dal Dirigente scolastico Giovanni Spinelli, dai proff. Giuliana Fugazzotto e Massimo Fornetti. Qui di seguito si forniscono le risultanze del dibattito e le proposte emerse alla fine dei lavori che sono state poi condivise dall’assemblea nella sua totalità.

LABORATORIO 1.

Progettare l’organico nei Licei Musicali in funzione al modello didattico-organizzativo previsto dal PTOF. Coordinatore, prof. Ciro Fiorentino.

Presupposti

Si conviene sulla prioritaria necessità di uniformare a livello nazionale le modalità di assegnazione dell’organico, partendo dalla corretta applicazione di quanto previsto in merito alle discipline:

- “Esecuzione e interpretazione” - per la quale è richiesto nel primo biennio l’assegnazione di due ore per ogni alunno di primo strumento;
- “Laboratorio di musica d’insieme” – per la quale devono essere assegnate 4 ore docente per ogni ora di lezione al fine di garantire la possibile ripartizione nei 4 ambiti previsti (*Canto ed esercitazioni corali, Musica d’Insieme per strumenti a fiato, Musica d’Insieme per strumenti ad arco, Musica da Camera*).

Si prende atto che il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 ha inserito entrambi gli insegnamenti “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” nella medesima classe di concorso, la A55, e che conseguentemente tutte le cattedre relative alle diverse specialità strumentali, che saranno inserite negli organici di diritto dei Licei Musicali, saranno da intendersi destinate ad un utilizzo misto per i due insegnamenti.

Si rammenta che rientra nell’ambito dell’autonomia progettuale dei singoli istituti la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e che, conseguentemente, da quanto previsto e deliberato dagli organi collegiali in merito alle modalità didattico-organizzative interne di ogni

istituto dovrà emergere la richiesta del numero di cattedre necessario per ogni specialità strumentale prevista.

Proposta per classi di concorso in organico di diritto

- **A53 Storia della musica**
- **A63 Tecnologie musicali**
- **A64 Teoria, analisi e composizione**

Per queste classi di concorso si ritiene indispensabile evitare la frammentazione in cattedre orarie esterne. A tal fine si propone, in particolare per gli istituti con un solo corso, il completamento delle stesse con l'assegnazione di attività di Potenziamento (per un totale di 19 ore, sostanzialmente una delle cattedre previste dalla normativa) che potranno essere determinate dai singoli istituti sulla base dei titoli di studio e delle competenze dei docenti interessati, nonché delle opzioni degli alunni.¹

- **A55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado**

Si propone di utilizzare come forma di flessibilità l'assegnazione di un numero variabile di ore di "Laboratorio di musica d'insieme" in base alle ore residue per ogni docente che potranno variare di anno in anno. In proposito, un ulteriore elemento di flessibilità potrà essere ottenuto attraverso adeguati criteri di assegnazione del secondo strumento.²

Proposte normative

A regime, ad ogni Liceo musicale dovranno essere assegnate in organico di diritto, per ogni corso completo, 19 cattedre di A55 e una per ognuna delle classi A53, A63 e A64 comprendendo in

1

<i>Storia della musica</i>	<i>2h x 5 classi</i>	<i>10 ore per corso - 1 cattedra</i>
<i>Teoria Analisi e Composizione</i>	<i>3h x 5 classi</i>	<i>15 ore per corso - 1 cattedra</i>
<i>Tecnologie musicali</i>	<i>2h x 5 classi</i>	<i>10 ore per corso - 1 cattedra</i>

In base ai titoli di studio effettivamente posseduti dai docenti in organico, tra le attività di potenziamento potranno essere inserite anche attività di "Laboratorio di Musica d'Insieme", "Strumento musicale" o altre attività su progetto, sia come potenziamento sia in sostituzione di colleghi coinvolti in attività di gestione e organizzazione per la realizzazione del PTOF.

2 Il totale delle cattedre risulta dal seguente calcolo

<i>Laboratorio di Musica d'Insieme</i>	<i>4 x 13h per corso</i>	<i>52 ore per corso</i>
<i>Esecuzione e Interpretazione</i>	<i>12h per corso per 24 alunni</i>	<i>288 ore per corso</i>
	<i>Totale</i>	<i>340 ore per corso - 19 cattedre</i>

queste quote una delle cattedre destinate al potenziamento e garantendo in tal modo la formazione di cattedre interne a tutto il personale coinvolto.

Dovrà essere prevista una fase transitoria che consenta ai singoli Licei Musicali di adeguare gradualmente la propria offerta da quella attuale, estremamente frammentata in spezzoni orario, a quella a regime, caratterizzata da un organico definito con i criteri sopra indicati.

Al fine di favorire una adeguata rappresentanza delle diverse specialità strumentali si chiede che venga comunque previsto per ogni corso di Liceo Musicale:

- un numero minimo di cattedre di specialità strumentali differenti
- un numero massimo di cattedre per il medesimo strumento.

A tutti i Licei Musicali dovrà essere consentito, in presenza di un adeguato numero di iscritti idonei, l'attivazione del secondo corso, considerando tale possibilità quella che maggiormente consentirà di adeguare l'offerta strumentale alle esigenze.

LABORATORIO 2.

LMC e curricolo verticale: i rapporti di continuità con SMIM e AFA". Coordinatore, DS Giovanni Spinelli.

I lavori sono cominciati esplicitando il concetto di "curriculum verticale": programmazione di una successione di percorsi didattici finalizzata a far sì che le competenze acquisite al termine di un percorso siano adeguate a iniziare il percorso didattico successivo.

"Un curriculum è verticale quando si organizza in modo graduale ed organico nel corso dei cicli scolastici, così da rispondere alle diversità dei bisogni e delle caratteristiche psicocognitive degli allievi nelle differenti fasi evolutive. La progettazione curricolare deve essere realizzata collettivamente da un gruppo di progettazione, che è chiamato a scegliere in modo consapevole e coerente finalità formative, tematiche portanti e strategie didattiche relative a una disciplina o a un'area, al fine di promuovere negli alunni competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali. Questa scelta non può essere indiscriminata e a totale discrezione degli insegnanti. Infatti per realizzare una progettazione curricolare bisogna partire da un primo livello di scelte relative a quegli elementi, che del curriculum costituiscono, per così dire, gli ingredienti indispensabili." (<http://www.icbisuschio.gov.it/curriculum-verticale/>)

Si è poi constatato che attualmente non viene ancora realizzato un curriculum verticale nella relazione tra le SMIM, i licei musicali e l'AFAM.

Sono state individuate 2 cause che hanno provocato tutto ciò:

- la mancanza di un pieno coordinamento tra questi 3 settori
- la diversità dei "livelli d'entrata" negli AFAM: da conservatorio a conservatorio cambiano le competenze richieste per essere ammesso a un triennio

Sono stati considerati alcuni problemi affrontati a questo proposito nell'ambito dei Licei musicali:

- le competenze musicali (specie quelle nell'ambito della Teoria musicale) possedute dagli studenti all'inizio del loro percorso nei Licei musicali sono non omogenee, anche perché sono non omogenee le competenze musicali ricevute dagli studenti delle SMIM; inoltre molti studenti del Liceo musicale non hanno studiato nelle SMIM.
- non è ancora ben chiaro quali tipi di competenze (specie quelle diverse da quelle della tecnica strumentale) sono richieste all'inizio di un triennio AFAM, anche perché c'è diversità nei criteri adottati negli esami d'ammissione da conservatorio a conservatorio
- non tutti gli studenti dei Licei musicali intendono continuare i loro studi iscrivendosi in un triennio AFAM
- oltre ai criteri degli esami di ammissione AFAM, non sono omogenei i criteri in base ai quali vengono riconosciuti dei crediti agli studenti che hanno frequentato i Licei musicali
- alcuni studenti del Liceo musicale studiano musica anche in altri istituti (alcuni in corsi preaccademici o in trienni AFAM, altri in corsi privati che preparano per l'acquisizione di certificazioni di competenze, altri in altre istituzioni non statali)
- le convenzioni tra Licei musicali e AFAM sono molto diverse l'una dall'altra
- alcuni Licei musicali non hanno convenzioni con l'AFAM
- ci si domanda nei Licei musicali se concentrarsi soprattutto nel far acquisire agli studenti competenze o nel fornire loro dei contenuti

Si è riflettuto sullo stato attuale della relazione tra lo sviluppo dei Licei musicali e l'esistenza di corsi preaccademici realizzati altrove, tenendo conto che tra i docenti AFAM sono riscontrabili 3 posizioni: chi vorrebbe che non venissero più realizzati corsi preaccademici nei conservatori, chi vorrebbe che invece continuino a essere fatti e chi assume un atteggiamento intermedio tra queste due posizioni. Si è constatato che al momento i Licei musicali non sono ancora in grado di fornire un numero sufficiente di studenti con competenze adeguate per tutti i trienni AFAM che il sistema formativo italiano dovrebbe avere.

E' stato notato che, a loro volta, i Licei musicali dovrebbero già avvalersi della programmazione di un curriculum verticale con le scuole primarie.

La conclusione alla quale si è giunti è che, per realizzare una programmazione verticale tra SMIM, Licei musicali e AFAM, è necessario esplicitare le competenze (non solo nella pratica strumentale, ma più in generale in ambito musicale) che è necessario che uno studente abbia per iniziare un percorso di apprendimento nei Licei musicali e nei trienni AFAM.

Nel caso dei Licei musicali dovrebbe poi essere chiaro che l'obiettivo di fornire competenze necessarie per iniziare un triennio AFAM dovrebbe valere non per qualsiasi studente, ma solo per coloro che sono intenzionati a iniziare tale percorso: per coloro che non hanno questa intenzione, dovrebbero comunque essere programmati obiettivi corrispondenti col conseguimento di competenze necessarie per intraprendere altri tipi di percorsi ulteriori, concentrandosi particolarmente su quelli che hanno a che fare con professioni nelle quali la musica ha un ruolo cruciale.

LABORATORIO 3.

La stabilizzazione dei docenti dei LM fra necessità organizzative, didattiche e richieste di valorizzazione dell'esperienza maturata sul campo.

Coordinatori: prof.ssa Giuliana Fugazzotto, prof. Massimo Fornetti.

Sono state esaminate le ragioni che hanno portato, negli anni, al consolidarsi di una compagine di docenti assunti o utilizzati con diverse tipologie di rapporti di lavoro. Ad oggi si riscontrano le seguenti casistiche di docenti con servizio specifico:

- docenti di ruolo utilizzati per Strumento, TAC, Tecnologie musicali, Storia della Musica;
- docenti non di ruolo con abilitazione;
- docenti non di ruolo senza abilitazione.

N.B. Tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, sono in possesso dei requisiti richiesti fino all'a.s. 2015/16 ma non tutti possiedono quelli richiesti dal DPR 14 febbraio 2016, n. 19 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre.

E' emersa la necessità che vengano stabilizzati tutti i docenti finora impiegati negli insegnamenti di indirizzo dei Licei musicali che sono gli unici che hanno portato alla loro formazione e affermazione. E' necessaria, quindi, da parte del MIUR **un'operazione normativa straordinaria alla stregua di quanto previsto per altre classi di concorso di nuova istituzione** (A35 Scienze e tecnologie delle calzature e della moda, A36 Scienze e tecnologie della logistica, A65 Teoria e tecnica della comunicazione). Per queste ultime, infatti, nel *DPR 14 febbraio 2016, n. 19 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre* è stata inserita una clausola che prevede la salvaguardia del personale utilizzato in precedenza con almeno 1 anno di servizio. A titolo di esempio si cita la nota alla classe di concorso A35: "Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A-02, A-03, A-04, A-07, A-09, A-17, A-33, A-41, A-43, A-60, A-62; l'opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti elencati nella colonna a fianco, nel periodo dal 1.09.2010 alla data del presente provvedimento per almeno un intero anno scolastico". Non si capisce, quindi, **perché nel medesimo decreto e con la stessa necessità normativa (l'istituzione di nuove classi di concorso) non siano applicati i medesimi criteri di salvaguardia del personale**. Se fosse una semplice dimenticanza è imperativo che la Ministra Fedeli ponga subito rimedio. Su questo aspetto del DPR 19 è già stato presentato da più parti ricorso al TAR e si è in attesa di pronunciamento.

Anche in passato sono state adottate in via straordinaria normative apposite per sanare situazioni simili a quella dei Licei musicali:

- con l'art 44 della legge 270/82 (riguardante i docenti di ed. musicale senza titolo di studio ma con servizio, o con titolo di studio e senza abilitazione)
- con la legge 124 del 1999 (riguardante l'inserimento nei ruoli per la classe di concorso di nuova istituzione "strumento musicale" nella Scuola Media ad indirizzo musicale appena condotta ad ordinamento: docenti di ruolo e non di ruolo, con o senza abilitazione)

Da quanto emerso nel corso del Convegno sembra che **il numero totale dei posti attualmente disponibili** sull'intero territorio nazionale **possa permettere sia la stabilizzazione dei docenti con servizio sia l'assunzione dei vincitori di concorso**. Basterebbe creare, per i vincitori di concorso, una graduatoria nazionale con validità triennale, che permetterebbe di sopperire alle necessità dei Licei musicali superando il problema della loro distribuzione non omogenea sul territorio nazionale.

E' stato ricordato che

- in merito al ricorso al TAR, patrocinato dall'avv. Naso di Roma, inerente l'annullamento o la sospensione del concorso, **il Consiglio di Stato si è espresso a favore dei docenti** ricorrenti ordinando al MIUR di depositare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, “una relazione scritta, con eventuale documentazione allegata, attestante quanto oggetto della predetta richiesta” (ossia la verifica dell'attivazione dei corsi abilitanti ordinari). I Giudici hanno avvertito il Ministero che “la mancata risposta entro il termine indicato potrà essere valutata rilevante sul piano dell'accertamento dei fatti dedotti in giudizio” ma, ad oggi, nonostante i 60 gg. siano già trascorsi il MIUR non ha prodotto la documentazione richiesta;
- i ricorsi al TAR promossi da alcune organizzazioni sindacali in merito all'abuso dei contratti a TD hanno già avuto riscontri positivi (alcuni docenti hanno già ricevuto un risarcimento economico).

L'assemblea è stata quindi concorde sulla richiesta da presentare con forza al MIUR al riguardo: **in fase transitoria tutti i docenti con servizio specifico devono essere mantenuti in servizio e inseriti in ruolo nelle nuove classi di concorso**. Le modalità e la tempistica potranno essere le medesime adottate per la legge 124/99.

Nello specifico l'assemblea chiede al MIUR, alla MINISTRA FEDELI, alle Os. Ss. che vengano emanate e applicate le seguenti

Norme transitorie per gli insegnamenti di indirizzo dei Licei musicali

1. L'organico dei Licei musicali è fissato in n cattedre per ogni sezione.
2. I docenti attualmente in servizio nei Licei musicali, di ruolo e non di ruolo, sono confermati, a domanda, sugli stessi posti o spezzoni orari e sulle stesse discipline.
3. Il personale di ruolo attualmente utilizzato nei Licei musicali può accedere a una mobilità straordinaria a domanda (passaggio di cattedra o di ruolo) per le cattedre disponibili se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere prestato almeno 180/360 giorni di servizio specifico nei Licei musicali;
 - b) essere attualmente utilizzato presso i Licei musicali in qualità di docente di ruolo A31, A32, A77.

N.B. *In questa fase transitoria, nell'intento di tutelare tutti i docenti attualmente utilizzati, non verrà applicato il regolamento relativo alle nuove classi di concorso. I docenti di ruolo abilitati in A31, A32, A77, anche se in possesso del titolo di studio vecchio ordinamento e non del diploma di Istituto di Istr. Sec. di II grado, potranno partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria.*

4. Gli insegnamenti di Storia della Musica, Tecnologia musicale, Teoria Analisi e Composizione, nei Licei in cui sia attivata una sola sezione musicale, completeranno il loro orario di servizio con attività di potenziamento/recupero/progettualità attraverso l'organico dell'autonomia e/o, a seconda dei titoli di studio posseduti dai docenti, con l'insegnamento di "Strumento" o "Laboratorio di Musica d'insieme".
5. Il punteggio dei docenti che richiedono la mobilità straordinaria sarà calcolato esclusivamente valutando l'anzianità di servizio (Titolo I punti A e B tabella mobilità professionale) e i titoli generali (Titolo III tabella mobilità professionale). Per ogni anno di insegnamento nei Licei musicali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo.

N.B. La proposta prevede di togliere dal calcolo del punteggio (v. Tabella per la mobilità professionale):

a) la continuità nella scuola di titolarità e

b) il bonus di 10 p. per non aver prodotto domanda di trasferimento.

Nel caso dei Licei musicali, infatti, queste valutazioni non hanno motivo di esistere e potrebbero creare non poche anomalie.

6. Per le cattedre e i posti ulteriormente disponibili o di nuova istituzione si farà riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre) e al Decreto Direttore generale 106 del 23 febbraio 2016 (Bando concorso a cattedre scuola secondaria).

Bologna, 19 dicembre 2016

La Coordinatrice del Liceo musicale "Lucio Dalla"
Liceo "Laura Bassi" di Bologna
Prof.ssa Giuliana Fugazzotto